

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1954

(16<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

### I N D I C E

#### Disegni di legge:

« Modificazioni all'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli » **(380)** (D'iniziativa dei senatori Merlin Angelina e Negri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 195, 196, 197, 199
BOCCASSI . . . . .	196
CENINI, <i>relatore</i> . . . . .	195, 197
PASTORE . . . . .	196
TESSITORI, <i>Alto Commissario per Igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	197
ZELIOLI LANZINI . . . . .	196

« Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse » **(636)** (D'iniziativa del senatore Benedetti) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	199, 201
PERRIER . . . . .	201
TESSITORI, <i>Alto Commissario per Igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	201

La seduta è aperta alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Angrisani, Artiacco, Benedetti, Boccassi, Calauti, Cenini, Criscuoli, De Bacc', Mastroromone, Pastore Raffaele, Perrier, Prestisimone, Sibille, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

Interviene l'Alto Commissario per Igiene e la sanità pubblica Tessitori.

BOCCASSI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Merlin Angelina e Negri: « Modificazioni all'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli » (380).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Merlin Angelina e Negri: « Modificazioni all'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli ».

Ricordo che nella precedente seduta il rappresentante del Governo comunicò che era allo studio presso l'Alto Commissariato un provvedimento per la definizione del concetto di abitabilità.

CENINI, *relatore*. L'Alto Commissario aggiunto De Maria fece presente che sia l'Alto Commissariato per Igiene e la sanità che

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)16<sup>a</sup> SEDUTA (21 luglio 1954)

i Ministeri del lavoro e dell'agricoltura avevano allo studio un progetto per cercare di definire i criteri sulle condizioni di abitabilità nei confronti di tutto il territorio nazionale. Si tratterebbe di modificare l'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, articolo che fa riferimento ai regolamenti comunali ai quali è attualmente deferita la fissazione di queste norme.

Dopo le osservazioni dell'Alto Commissario aggiunto, io proposi di sospendere la discussione del disegno di legge per attendere che il Governo presentasse proposte per la modifica del suddetto articolo 223.

ZELIOLI LANZINI. Io non so se l'osservazione che farò possa essere accolta, perchè la discussione generale è già iniziata. Però io debbo prospettare una perplessità che credo sarà condivisa anche da altri colleghi.

Noi siamo di fronte ad un argomento molto delicato, che credo investa la competenza di altre Commissioni, e particolarmente della 1<sup>a</sup>, che dovrebbe occuparsi di una eventuale modifica della legge comunale e provinciale. Infatti, per quanto riguarda le condizioni di abitabilità delle case, siamo nel campo dei regolamenti locali. A noi risulta che alcuni Prefetti, ottimamente intenzionati ed eccitati dalla opinione pubblica, si sono occupati della materia ed hanno emesso delle ordinanze al riguardo, ma fino ad oggi non hanno potuto applicare le sanzioni se non nella misura prevista dal testo unico della legge comunale e provinciale, e praticamente le ordinanze sono rimaste inefficaci.

Si tratterebbe allora di attribuire maggiori facoltà ai Prefetti, modificando il testo unico delle leggi comunali e provinciali, cui del resto fa riferimento l'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie.

Io quindi solleverei quasi una eccezione di incompetenza della nostra Commissione a deliberare in una materia che è probabilmente di spettanza di altre Commissioni permanenti e particolarmente della 1<sup>a</sup>.

PRESIDENTE. Come Presidente della Commissione debbo respingere l'eccezione sollevata dal senatore Zelioli Lanzini, perchè non vedo quale Commissione più della nostra avrebbe

competenza per discutere la modifica di un articolo del testo unico delle leggi sanitarie.

Pregherei quindi il senatore Zelioli Lanzini di non insistere su questa eccezione di incompetenza, pur dandogli assicurazione che terremo presente la sua osservazione sul collegamento dell'articolo 223 con il testo unico delle leggi provinciali e comunali.

PASTORE. Come feci notare nella precedente seduta, nel campo delle condizioni di abitabilità delle case rurali non c'è solo il problema dei salariati agricoli che vivono stabilmente nel fondo, ma anche quello dei braccianti che hanno residenza stabile nel centro abitato e che, per particolari lavori, si recano, per un periodo di una o due settimane, in un fondo agricolo. Questa infatti è la situazione per molte zone dell'Italia meridionale. I lavoratori non risiedono stabilmente nel fondo, ma vi si recano, per particolari lavorazioni, per dieci, quindici giorni e vi sono alloggiati in dormitori indegni di ogni essere umano.

Non vorrei che poichè nel disegno di legge ci si riferisce alle case rurali dei salariati agricoli, non si tenesse conto del problema di questi dormitori per i braccianti stagionali. È necessario che il disegno di legge sia completo e che non ci si preoccupi solo delle case per i lavoratori che risiedono stabilmente nel fondo, ma anche di questi dormitori.

BOCCASSI. Io sono d'accordo sul rilievo prospettato dal senatore Zelioli Lanzini in merito all'opportunità di dare maggiori facoltà ai Prefetti perchè siano applicate le norme che si riferiscono alle condizioni di abitabilità delle case rurali.

Non sono invece d'accordo con lui quando mette in dubbio la competenza della nostra Commissione, che è la più indicata a dettare norme in merito alle condizioni di abitabilità.

Vorrei sollevare un'altra questione, ed è quella del finanziamento. Infatti è inutile che noi approviamo questa legge, se poi non diamo ai Comuni i mezzi perchè possano renderla operante.

Infine concordo con l'onorevole Pastore sull'opportunità che questo disegno di legge tenga conto anche dei dormitori per i braccianti che si recano sul fondo per lavori periodici.

CENINI, *relatore*. Per quanto concerne la questione sollevata dal senatore Pastore, osservo che il problema dei lavoratori avventizi è già previsto dalle disposizioni vigenti. È infatti previsto che in ogni caso siano determinate, nei regolamenti locali, le condizioni di abitabilità delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori avventizi. Quindi se i Comuni, nella compilazione dei loro regolamenti, avessero tenuto conto della disposizione di legge, la questione sarebbe già stata definita.

In merito al problema del finanziamento, sollevato dal senatore Boccassi, osservo che non è certo prevedibile che lo Stato possa intervenire per finanziare i Comuni. Innanzi tutto molti Comuni, specie dell'alta Italia, non hanno difficoltà finanziarie; in secondo luogo si tratterà principalmente di provvedere alla sistemazione di poche case coloniche, perchè non tutte presentano condizioni di inabitabilità. Quindi se è pensabile ed augurabile che le finanze comunali siano messe in condizioni migliori con altri provvedimenti, non è certo in questa particolare sede che possiamo prevedere un intervento dello Stato.

TESSITORI, *Alto Commissario per Igiene e la sanità pubblica*. Dirò francamente il mio pensiero in merito alle varie osservazioni prospettate.

Per quanto riguarda la competenza, sembra a me che essa sia, senza dubbio, nel merito, di questa Commissione. Si tratterà invece di vedere se non sia conveniente e doveroso sentire il parere di altre Commissioni...

PRESIDENTE. Abbiamo già chiesto ed avuto i pareri delle Commissioni 2ª, 5ª ed 8ª, tutti favorevoli, onorevole Alto Commissario!

TESSITORI, *Alto Commissario per Igiene e la sanità pubblica*. Sarebbe opportuno avere anche il parere della 1ª Commissione, perchè c'è un punto, nel meccanismo previsto dal testo unico delle leggi sanitarie e da questo disegno di legge, che interessa direttamente la finanza degli enti locali. Infatti, quando il proprietario, al quale sia stato dato ordine di rendere abitabile una casa colonica, non vi ottempererà, allora, sulla base dell'ulti-

mo comma dell'articolo 223-bis di questo disegno di legge, il sindaco deve provvedere di ufficio alle riparazioni « nei modi e termini stabiliti nel testo unico delle leggi comunali e provinciali ».

Quale è la conseguenza pratica di questa disposizione? Su cento proprietari che ricevono l'ordine di provvedere ai lavori di riparazione, ce ne sarà un certo numero che non vi ottempererà, talvolta non per mala volontà, ma per mancanza di mezzi. In questo caso dovrebbe subentrare il Comune, provvedendo direttamente alla riparazione, pur riservandosi il recupero di quanto speso.

A me sembra che questo meccanismo sia piuttosto complicato, perchè esponiamo i Comuni ad anticipazioni di notevole portata, che essi dovrebbero prevedere in bilancio e li esponiamo ad una serie di liti che dureranno chissà quanto tempo e che, comunque, sono molto dispendiose.

Venendo ora al disegno di legge proposto dai senatori Merlin Angelina e Negri, quali sono le sue innovazioni nei confronti del testo unico delle leggi sanitarie del 1934? Le innovazioni riguardano la diversa procedura, che sarebbe la seguente: entro il 30 aprile di ciascun anno gli ufficiali sanitari debbono provvedere alle opportune ispezioni per accertare quali sono le case che non presentano le richieste condizioni di abitabilità; entro il 31 maggio gli ufficiali sanitari presenteranno una relazione al medico provinciale indicando le case rurali ritenute inabitabili; l'elenco di queste case sarà affisso, entro il 15 giugno, nell'albo comunale; sempre entro il 15 giugno il medico provinciale deve richiedere all'ufficio del Genio civile di accertare quali case non sono suscettibili di riattamenti e completamenti, e di compilare per le altre la perizia dei lavori occorrenti, perizia da effettuarsi entro il 31 luglio, cioè nello spazio di pochi giorni. Ora, appare evidente come entro questo breve termine sia ben difficile che l'ufficio del Genio civile possa provvedere alla perizia di tutte queste case. Infine il Sindaco deve provvedere a notificare ai proprietari interessati la perizia entro il 20 agosto, fissando il termine per l'esecuzione dei lavori.

Esaurita questa procedura, si prospettano due ipotesi. O il proprietario ottempera alla

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

16ª SEDUTA (21 luglio 1954)

ordinanza del Sindaco, o non provvede ai lavori. Nel secondo caso il Comune interverrebbe direttamente, come dianzi accennavo.

Quindi, colleghi, poichè si tratta di un problema di carattere pratico, cerchiamo di fare una legge operante! Noi vogliamo rendere operante quell'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie che era manchevole proprio nella parte procedurale, quando stabiliva che lo Stato doveva provvedere di ufficio alla riparazione e al completamento delle case rurali risultate inabitabili, nei modi e termini stabiliti dal testo unico delle leggi comunali e provinciali.

Questo disegno di legge però non ci porta alcuna novità, salvo una. Il problema che viene posto è: quando si può ritenere che una casa rurale non sia abitabile. Ora l'abitabilità è un concetto relativo, e non è detto che il testo unico delle leggi non risolva il problema. L'articolo 218 dice che i regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'abitato urbano e rurale e delle abitazioni secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministero dell'interno. Dice ancora l'articolo 218 che i detti regolamenti devono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni non vi sia difetto d'aria e di luce, che lo smaltimento delle acque immonde avvenga in modo da non inquinare il suolo così che l'acqua potabile sia garantita dall'inquinamento, e via dicendo. Gli uffici dell'Alto Commissariato avevano preparato uno schema di disegno di legge che nell'articolo 1 poneva le condizioni per stabilire l'abitabilità e cominciava col dire che « il terreno su cui sorge la casa deve essere asciutto; ove la falda idrica sotterranea non sia sufficientemente profonda dovrà provvedersi a risanare il terreno mediante drenaggio od altra sistemazione per difendere l'abitazione dall'umidità del terreno, eccetera. L'altezza delle camere da letto non deve essere inferiore a metri 2,80 e la cubatura sarà calcolata su metri cubi 15 per persona di età superiore ai dieci anni e metri cubi 8 per persona di età inferiore ai dieci » e così via.

Onorevoli colleghi, io penso però che non sia possibile stabilire norme così minute e fisse con una legge che estenda la sua influenza a tutta la Nazione, per il fatto che l'Italia

è geograficamente molto diversa nelle esigenze locali da zona a zona. Credo che sarebbe più opportuno lasciare i criteri di determinazione dell'abitabilità delle case rurali ed urbane ai regolamenti di polizia e di igiene e sanità dei Comuni. Tanto per fare un esempio, mentre nella mia provincia in certe zone soprattutto, perchè una casa sia abitabile occorre che abbia le finestre e le porte fatte in un determinato modo perchè non si sentano troppo i rigori dell'inverno, altrettanto non si esige a Roma dove le giornate con temperatura sotto zero sono rarissime, e questo dicasi maggiormente per l'Italia meridionale. Ecco perchè se approvassimo un disegno di legge di carattere generale porremmo delle norme rigide non rispondenti alle condizioni e alle esigenze locali. A me pare che il testo unico del 1934 abbia affrontato il problema dell'abitabilità ponendo alcune norme di carattere generale che poi gli organi di vigilanza devono applicare localmente caso per caso. L'articolo 218 già risolve il problema e quindi è inutile che ci affatichiamo intorno ad una questione che mi pare risolta dal testo unico.

Tornando al disegno di legge, il problema essenziale io credo sia quello di pensare alla possibilità finanziaria dei Comuni nell'ipotesi in cui il proprietario non creda o non abbia la possibilità di ottemperare alle norme di abitabilità della casa rurale. È un problema di una notevole gravità. Abbiamo un'esperienza a proposito di una legge analoga emanata dopo la Liberazione che in una sua norma, a proposito delle case bombardate e nell'ipotesi che si ritenga che il proprietario della medesima abbia la possibilità finanziaria di ripararla, impone al proprietario stesso, a seguito di perizia del Genio civile e di ordinanza dell'Autorità comunale, di eseguire i lavori in un determinato termine. Nell'ipotesi che non siano eseguiti, sono eseguiti a spese del Genio civile che si rivale successivamente. Ma questa legge non ha mai funzionato, onorevoli colleghi, almeno nella provincia di Udine, dove ci siamo trovati di fronte a difficoltà insuperabili.

Ecco perchè sono molto scettico in ordine alla operabilità di questa legge che, come ho già detto, mi sembra superflua nel senso che

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

16ª SEDUTA (21 luglio 1954)

nulla di sostanzialmente nuovo apporta al testo unico delle leggi sanitarie: determina solo una procedura più rigida.

Dice poi l'articolo 2 del disegno di legge che il Governo è autorizzato a proporre le eventuali necessarie variazioni di bilancio. Quest'articolo però non dovrebbe trovar posto nel disegno di legge perchè farebbe supporre un onere a carico dello Stato e quindi l'articolo non ottempererebbe al dettato dell'articolo 81 della Costituzione. Invece l'articolo 223 del testo unico del 1934 dice che è il Sindaco che deve provvedere d'ufficio alla riparazione e al completamento nei modi e nei termini stabiliti dal testo unico e pertanto i fondi non debbono essere messi a disposizione dallo Stato ma dai singoli Comuni. La stessa norma è ripetuta nel disegno di legge in esame quando dice che deve essere il Comune a provvedere. È chiaro che il Governo può intervenire solo per l'integrazione dei bilanci, ma non per costruire le case dei proprietari inadempienti!

Dal punto di vista sociale ed umano il disegno di legge in esame è in perfetta linea con le preoccupazioni dei legislatori del testo unico del 1934 per il quale le case devono avere un minimo di requisiti per essere chiamate abitabili. Ma io penso, concludendo, che approvando questo disegno di legge esso, divenuto legge, rimanga inoperante così come in linea generale, è rimasta inoperante la legge attualmente in vigore. Perchè dunque fare una nuova legge quando già ne abbiamo una che potrebbe servire a risolvere il problema di cui i proponenti si preoccupano?

Altro difetto di questo disegno di legge è la impossibilità di ricorso del proprietario contro l'ordinanza del Sindaco che impone i lavori. Può alle volte avvenire che l'abitabilità sia discutibile e il cittadino dovrebbe avere in questo caso la possibilità di difendersi. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Alto Commissario ha proposto di interpellare in materia la 1ª Commissione. Se non si fanno osservazioni, chiederò alla 1ª Commissione il parere su questo disegno di legge.

Nell'attesa, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Benedetti: « Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse » (636).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Benedetti: « Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, è modificato come appresso:

« Art. 17 - Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un Consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI.

« Fanno parte altresì della Commissione:

- a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore gene-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

16ª SEDUTA (21 luglio 1954)

rare per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti.

« I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

« Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

« I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

« Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

« Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

« In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.

« Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie ».

Ritengo opportuno rifarmi alla relazione con la quale ho accompagnato il disegno di legge:

« L'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, determina la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia.

« Di essa fanno parte, tra gli altri, cinque medici chirurghi per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, cinque veterinari per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, cinque farmacisti per gli affari concernenti la professione dei farmacisti e cinque ostetriche per gli affari concernenti la professione delle ostetriche.

« Detti sanitari sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

« L'ultimo comma dell'articolo 17 del sopracitato decreto legislativo n. 233 stabilisce che per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il Presidente; e che almeno tre dei membri medesimi debbono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

« Quest'ultima disposizione ha dato luogo a difficoltà d'indole pratica per la validità delle sedute della Commissione in relazione al numero dei componenti presenti e partecipanti alle sedute stesse.

« Infatti recentemente si è verificato che alcuni ricorrenti hanno proposto riconsuazione contro i componenti designati dal Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici per il motivo che essi nella loro qualità di membri del Comitato stesso, avevano dato disposizioni che avevano portato alla adozione dei provvedimenti impugnati dinanzi alla Commissione centrale.

« A seguito di tale riconsuazione, quattro dei componenti medesimi si sono astenuti e, quindi, è venuto meno il numero legale per la validità dell'adunanza, in relazione alla limitazione sopraccennata secondo la quale debbono essere compresi nel numero legale almeno tre dei componenti appartenenti alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

A ciò è da aggiungersi che spesso sopravvenuti impegni da parte dei componenti impediscono che si possano tenere le sedute in precedenza fissate per mancanza del numero legale dei componenti. Tale inconveniente non solo impedisce la necessaria speditezza nell'esame dei ricorsi ma crea disagio agli stessi

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

16ª SEDUTA (21 luglio 1954)

membri della Commissione centrale, che spesso affrontano inutilmente un lungo viaggio per convenire a Roma dalle proprie sedi, e per quei ricorrenti che, avendo chiesto di essere sentiti personalmente, si sobbarcano a rilevanti spese per essere presenti in Roma alla udienza fissata, senza poi ottenere che si decida la loro causa.

« Ció stante, si rende necessario che, per la categoria dei liberi esercenti facenti parte della Commissione centrale, sia prevista la nomina, oltre che dei cinque membri effettivi, anche di tre membri supplenti disponendo, altresì, che almeno tre dei componenti sopra indicati non debbano far parte, in qualità di presidenti o di membri, dei Comitati centrali delle Federazioni.

« Quest'ultima limitazione si rende necessaria ad evitare, come del resto è già avvenuto nell'attuale composizione della Commissione centrale, che tutti i rappresentanti di categoria siano scelti fra professionisti che ricoprono anche dette cariche, in modo da rendere altresì operante l'articolo 63 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1950, n. 221, il quale dispone che "alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di presidente o di membro del Comitato centrale della Federazione medesima".

« È stato rilevato, altresì, che la differente composizione della Commissione — alle cui sedute intervengono, per i rappresentanti di categoria, componenti diversi a seconda degli affari da trattare, i quali hanno altresì la maggioranza (5 su 9) in seno al Collegio — ha dato luogo a decisioni difformi su questioni di

indole generale con interpretazioni talvolta contrastanti di norme legislative e regolamentari.

« Ad ovviare tale inconveniente e per dare la possibilità alla Commissione, nella emanazione delle proprie decisioni, di eseguire uniformi criteri di carattere generale, si rende necessario dare al presidente della Commissione stessa la facoltà di convocarla in seduta plenaria.

« Considerato quanto sopra, si invitano gli onorevoli colleghi ad accogliere favorevolmente il presente disegno di legge ».

PERRIER. Ho poco da aggiungere a quanto ha detto degnamente il nostro Presidente. Poichè da parecchi anni faccio parte di questa Commissione so bene che inconvenienti si ripetono continuamente sia per le ricusazioni sia per la difficoltà di riunione della Commissione. Un sistema capace di far funzionare la Commissione non può non essere accolto; sono quindi favorevole al disegno di legge.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.